

- SCHEMA DI CONTRATTO - PROGETTO DEF./ESECUTIVO -

"Lavori per la realizzazione di un micro-nido nel complesso scolastico già esistente denominato "Vincenzo Solimene" in via Ragozzino già Via Salvo D'acquisto nel Comune di Sparanise (CE)". - LOTTO FUNZIONALE 02 - LAVORI ESTERNI -

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me _____ del

_____, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del _____, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., senza assistenza dei testimoni per avervi le parti di comune accordo e con il consenso rinunciato, sono comparsi i Sigg:

a) Arch. Ing. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Comune di Sparanise (Ce)" C.F./P. IVA _____ che dichiara di agire esclusivamente per nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. _____ del _____;

b)- sig. nato a il, residente in, via in qualità di dell'impresa con sede legale in, in via partita IVA

....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,
per gli effetti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016), di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di impresa di tipo
verticale costituita tra essa medesima e la seguente impresa mandante:

1- Impresa con sede in via
..... codice fiscale partita
iva

nonché l'impresa con sede in via
..... codice fiscale partita iva
..... , cooptata ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma

4, del regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, e s.m.i. di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" .

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io
..... sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Delibera Commissariali con i poteri assegnati dalla Giunta Comunale n° 55 del 19.05.2016, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i "Lavori per la realizzazione di un micro-nido nel complesso scolastico già esistente denominato "Vincenzo Solimene" in via Ragozzino già Via Salvo D'acquisto nel Comune di Sparanise (CE)". - LOTTO FUNZIONALE 02 - LAVORI

ESTERNI -

per un importo di Euro _____ di cui Euro _____ per lavori oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale, ed Euro _____ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con _____ n° _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato

appaltatore, per l'importo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di Euro _____, oltre Iva, come di seguito specificato, in seguito all'offerta pari al ribasso percentuale del _____ %.

Che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n° _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazione offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ di cui:

a)- Euro _____ per lavori veri e propri;

b)- Euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al 22% ed è fatta salva la

liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo", per cui al prezzo globale indicato nel computo metrico allegato al progetto, sarà detratto il ribasso del _____ % offerto in sede di gara.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, e s.m.i. l'appaltatore ha eletto domicilio presso l'ufficio Tecnico del Comune di Sparanise (CE), pertanto tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dall'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il suddetto domicilio eletto.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____ ;

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere

il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro _____ giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro _____ (_____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% , pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 109 del 1994 e s.m.i..

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e nel rispetto del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n° 109 del 1994.

Art. 11. Forma e contenuto delle riserve.

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al

verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono indicare, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

Art. 12. Variazione al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della legge n° 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli art. 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e agli art. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n° 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede gara, è vincolante solo per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 25 della legge 109 del 1994 e s.m.i..

Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi del D. L. 69/2013 (Decreto del Fare) convertito nella legge 98/2013, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che espressamente vietava qualsiasi anticipazione, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e articolo 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale Approvato con D.M. n° 145 del 2000 e s.m.i.;

3. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per causa non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può richiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma , del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 28, comma 9, della legge 109/94, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla previdenza degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termine previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08;

l) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

m) per una delle cause previste al successivo art. 18;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Per la risoluzione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, e previdenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dagli articoli 6, 7, 8, e 13 del capitolato generale d'appalto ex D.M. LL.PP. n° 145 del 19/04/2000.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite i lavori .

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 17. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575, in base alle informazioni del prefetto acquisite preventivamente. in applicazione dell'art. 2 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Prefetto di Caserta e il Sindaco del comune di Mondragone in data, con le modalità stabilite dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252.

Art. 18. Clausole previste dal Protocollo di Legalità.

L'appaltatore in osservanza delle clausole previste dall'art. 3 del Protocollo di

Legalità sottoscritto in data _____, dal Prefetto di Caserta

e dal Sindaco del Comune di Sparanise, che dichiara di conoscere:

1. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (*formale e/o sostanziale*) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre imprese partecipanti alla gara.

2. si impegna a denunciare alla Magistratura e agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. dichiara di aver presentato in sede di gara un apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di nolo nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento, e che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamento non saranno consentiti.

4. dichiara di aver presentato una dichiarazione di impegno a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (*richiesta di tangenti, pressioni indirizzate l'assunzione di personale o*

l'affidamento di lavorazioni, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni

personali o in cantiere, ecc.), secondo il modello allegato al suddetto Protocollo di Legalità.

5. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, affinché l'appaltatore che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerato di non gradimento per l'Ente, procedendo alla rescissione del presente contratto di appalto.

Art. 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 18 della legge n° 55 del 1990 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.Lgs n° 50/2016, di lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (*cauzione definitiva*) mediante polizza bancaria o assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia /filiale di _____ - con sede legale alla via _____, n° _____ per l'importo di Euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto, così come stabilito dal capitolato

speciale di appalto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 109/94 e successivo

D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50/2016.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e succ.

D.Lgs 163/2006 e D.Lgs n° 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, prevede inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale generale di _____, per un massimale di _____ Euro.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n° _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ Agenzia/filiale di _____ per un massimale di Euro _____.

TITOLO IV – DISPOSIZIONE FINALI

Art. 22. Controlli dell'Amministrazione.

1. L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste dall'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs 81/08, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: *geom. Vincenzo Virgilio;*

Direttore dei Lavori:

2. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 23. Riservatezza del contratto.

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rilevato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi al farlo.

Art. 24. Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di

collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Art. 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati progettuali;

- l'elenco prezzi unitari;

- il piano di sicurezza e coordinamento;

- il piano di manutenzione dell'opera;

- il cronoprogramma lavori;

- attestato "SOA" n° _____ del _____, di qualificazione alla esecuzione dei lavori per la categoria _____, classifica _____, rilasciato dalla Società _____, giusta autorizzazione n° _____ del _____ dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Art. 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione, e successive modifiche e integrazioni e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio .

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell' stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Stazione appaltante:

L'Appaltatore:

.....

.....
